

CORTE DI APPELLO
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA

Sez/Coll: LA

R.G: 652/2025

All'udienza collegiale del giorno **08/09/2026** ore **11:23****PRESIDENTE** Dr. PAPAIA MARIA LORENA**Giudice/Consigliere** Dr. SANTONI RUGIU ROBERTA**Giudice/Consigliere** Dr. TAITI NICOLETTA

Relatore

Con l'assistenza del cancelliere sottoscritto

dr.ssa Ulderica Fanelli

Chiamata la causa

Attore principale

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Per l'AVVOCATURA DELLO STATO è presente l'avv. Alessandro Goggioli

Convenuto principale

Avv. STOPPA AMEDEO, sostituito dall'avv. Beatrice Matteini

Per la pratica forense sono presenti il dr. Stefano Brandigi, la dr.ssa Zoe Cioni e la dr.ssa Rosaria Cusano.

I procuratori si riportano ai propri atti.

I procuratori delle parti insistono nelle prese conclusioni e chiedono porsi la causa in decisione.

LA CORTE

assegna la causa in decisione.

La Corte si ritira in Camera di Consiglio per deliberare.

- ❖ Il Presidente dà quindi lettura in aula del dispositivo della sentenza / ordinanza che viene allegata al presente verbale.

- ✗ La Corte pronuncia sentenza contestuale dando lettura del dispositivo e dei motivi della decisione di seguito riportati che vengono allegati al presente verbale.

Il presente verbale viene chiuso alle ore 15.30

Firenze, 8 settembre 2026

IL CANCELLIERE ESPERTO

dr.ssa Ulderica Fanelli

LA PRESIDENTE

dr.ssa Maria Lorena Papait



REPUBBLICA ITALIANA
in nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Firenze
Sezione Lavoro

composta da

dr. Maria Lorena Papait	Presidente
dr. Roberta Santoni Rugiu	Consigliera
dr. Nicoletta Taiti	Consigliera rel.

nella causa iscritta al n. r.g. **652/2025** promossa da:

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

con l'Avvocatura dello Stato

appellante

contro



con l'avv. Amedeo Stoppa

appellata

avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 531/2025 del Tribunale di Arezzo, pubblicata il 10.9.2025

all'esito della camera di consiglio dell'udienza del **8 settembre 2026**, ha pronunciato mediante lettura del dispositivo con contestuale motivazione la seguente

SENTENZA

L'odierna appellata aveva agito davanti al Tribunale di Arezzo affinché fosse accertata l'illegittima reiterazione dei contratti a termine stipulati dalla stessa con il Ministero dell'Istruzione e del Merito per superamento dei 36 mesi al fine di ottenere il risarcimento del danno.

In particolare, asseriva di avere stipulato i seguenti contratti:

A.S.	PERIODO	ISTITUTO	CATTEDRA
2009/2010	20/11/2009 -	IISS G. da	A032 - Lingua

	30/06/2010		straniera [REDACTED]
2010/2011	01/10/2010 - 30/06/2011	IISS G. da [REDACTED]	A032 - Lingua straniera [REDACTED]
2011/2012	12/11/2011 - 30/06/2012	IISS G. da [REDACTED]	A032 - Lingua straniera [REDACTED]
2012/2013	05/12/2012 - 30/06/2013	IISS G. da [REDACTED]	A032 - Lingua straniera [REDACTED]
2013/2014	19/09/2013 - 30/06/2014	IISS G. da [REDACTED]	A032 - Lingua straniera [REDACTED]
2015/2016	26/09/2015 - 30/06/2016	IISS G. da [REDACTED]	A032 - Lingua straniera [REDACTED]
2016/2017	09/11/2016 - 30/06/2017	IISS G. da [REDACTED]	A032 - Lingua straniera [REDACTED]
2017/2018	02/10/2017 - 30/06/2018	IISS G. da [REDACTED]	A032 - Lingua straniera [REDACTED]
2018/2019	26/09/2018 - 30/06/2019	IISS G. da [REDACTED]	A032 - Lingua straniera [REDACTED]
2019/2020	23/09/2019 - 30/06/2020	IISS G. da [REDACTED]	A032 - Lingua straniera [REDACTED]
2020/2021	17/09/2020 - 30/06/2021	IISS G. da [REDACTED]	A032 - Lingua straniera

			██████████
2021/2022	09/09/2021 - 30/06/2022	IISS G. da ██████████	A032 - Lingua straniera ██████████
2024/2025	05/09/2024 - 30/06/2025	IISS G. da ██████████	A032 - Lingua straniera ██████████

Si era trattato di contratti sino al termine delle attività didattiche e con assegnazioni presso lo stesso Istituto e con riguardo alla stessa cattedra, per un totale di mesi 114 e giorni 27.

Il Tribunale di Arezzo accertava e dichiarava l'illegittimità dei contratti a tempo determinato per superamento dei 36 mesi; condannava il Ministero al pagamento di una indennità pari a 4 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto nonché al pagamento delle spese di lite per € 2.200,00, oltre accessori, da distrarsi in favore del procuratore di parte ricorrente.

Nella motivazione il Tribunale richiamava, ex art 118 cpc, la sentenza della Corte di Appello di Firenze n. 130/2021, concludendo che il fabbisogno del Ministero, a cui si era fatto fronte con la stipula di contratti a termine, non era stato affatto temporaneo; era poi infondata l'argomentazione del resistente, secondo cui la docente non aveva superato alcune prove dei concorsi banditi e non aveva partecipato ad altre procedure selettive, sussistendo una carenza di iniziativa. Tale tesi era infondata, in quanto per la classe di concorso della docente erano stati previsti pochi posti disponibili a fronte di una prova a cui avevano partecipato migliaia di concorrenti: pertanto, la partecipazione era stata resa inefficace dalla scarsità dei posti banditi a livello nazionale e dalle scelte di allocazione del Ministero. Quanto al risarcimento richiesto, lo stesso veniva liquidato secondo i criteri di cui a Cass SS.UU n. 5072/2016.

Il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO appella la sentenza e ne chiede la riforma con rigetto della domanda della ricorrente.

Ad avviso dell'appellante la sentenza aveva completamente omesso il fatto che l'Amministrazione aveva indetto una procedura concorsuale che la ██████████ aveva vinto prima che si verificasse la reiterazione asseritamente abusiva dei contratti a termine, con successiva stabilizzazione: la partecipazione con esito positivo a procedura concorsuali idonee alla stabilizzazione costituiva una misura risarcitoria equivalente che escludeva il risarcimento monetario del danno. In primo grado era stato allegato e documentato che la docente aveva vinto la procedura concorsuale indetta con DD n. 499/2020 ed era stata stabilizzata con decorrenza

Verbale di prima udienza n. cronol. 2188/2026 del 08/09/2026

sussistere una correlazione stretta e immediata tra abuso e stabilizzazione, assente nella specie (richiamava anche Cass. nn 5001/2023; 35145/2023; 9049/2025).

La materia oggetto del contendere nel presente grado riguarda esclusivamente l'efficacia sanante o meno del superamento del concorso indetto dall'Amministrazione con DD n. 499/2020 e che aveva portato alla sua stabilizzazione a far data dal 1.9.2025; cioè si discute se la stabilizzazione avvenuta per concorso possa ritenersi o meno misura adeguata a riparare il danno da abuso dei contratti a termine e quindi tale da precludere o meno il risarcimento danni riconosciuto dal Tribunale.

In merito alla rilevanza sanante della stabilizzazione, si era precisato (Cass. n. 22552/2016):
"121. D. Nelle ipotesi di reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi dell'art. 4 comma 1 della legge 3.5.1999 n. 124, realizzatesi prima dell'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, con il personale docente, per la copertura di cattedre a posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, deve essere qualificata misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a "cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione" la misura della stabilizzazione prevista nella citata legge 107 del 2015, attraverso il piano straordinario destinato alla copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto, relativamente al personale docente, sia nel caso di concreta assegnazione del posto di ruolo sia in quello in cui vi sia certezza di fruire, in tempi certi e ravvicinati, di un accesso privilegiato al pubblico impiego, nel tempo compreso fino al totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, secondo quanto previsto dal comma 109 dell'art. 1 della legge n. 107 del 2015.

122. E. Nelle predette ipotesi di reiterazione, realizzatesi dal 10.07.2001 e prima dell'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico ed ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, deve essere qualificata misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a "cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione" la stabilizzazione acquisita dai docenti e dal personale ausiliario, tecnico ed amministrativo, attraverso l'operare dei pregressi strumenti selettivi- concorsuali.

123. F. Nelle predette ipotesi di reiterazione, realizzatesi prima dell'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello ausiliario, tecnico ed amministrativo, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31

Verbale di prima udienza n. cronol. 2188/2026 del 08/09/2026

dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, deve affermarsi, in continuità con i principi affermati dalle SS.UU di questa Corte nella sentenza n. 5072 del 2016 , che l'avvenuta immissione in ruolo non esclude la proponibilità di domanda per risarcimento dei danni ulteriori e diversi rispetto a quelli esclusi dall'immissione in ruolo stessa, con la precisazione che l'onere di allegazione e di prova grava sul lavoratore, in tal caso non beneficiato dalla agevolazione probatoria di cui alla menzionata sentenza”.

La giurisprudenza di legittimità più recentemente (Cass. n. 9049/2025) ha argomentato in merito: *“In ordine agli effetti della stabilizzazione, vanno estesi alla fattispecie in esame i principi espressi da questa Corte riguardo all'abusiva utilizzazione della contrattazione a termine nei confronti dei docenti di religione (v. Cass. n. 18698/2022; Cass. n. 10455/2024), secondo cui il diritto al risarcimento del danno cd. eurounitario e del maggior danno eventualmente sofferto restano indifferenti all'eventuale successiva immissione nel ruolo dei docenti a tempo indeterminato mediante concorso e non a seguito di procedure connotate da automaticità (Cass. n. 14815/2021).*

Non rilevano dunque la qualificazione del concorso come "straordinario", la dichiarata finalità di superare il precariato, né la previsione di una sola prova scritta su quesiti a risposta multipla (rispetto alle due prove scritte e alla prova orale previste per il concorso ordinario), essendo dirimente il carattere "automatico" della procedura.

In base alla consolidata giurisprudenza di questa Corte, infatti, perché una procedura concorsuale sia idonea ad assicurare al lavoratore precario il conseguimento del bene della vita costituito dall' immissione in ruolo si deve trattare di una procedura nella quale sia rinvenibile una stretta correlazione tra l'abuso commesso dall'Amministrazione e la stabilizzazione dal dipendente (Cass. n. 15240 del 2021 e molti seguiti conformi, con richiami a Corte di giustizia UE 19 marzo 2020, cause riunite C-103/18 Sanchez Ruiz e C-429/18 Fernandez Álvarez e a.). Correlazione che, in linea generale, presuppone, sotto il profilo soggettivo, che la stabilizzazione avvenga nei ruoli dell'ente pubblico che ha posto in essere la condotta abusiva e, sotto il profilo oggettivo, che essa sia l'effetto diretto ed immediato dell'abuso, condizione quest'ultima che non ricorre quando l'assunzione a tempo indeterminato avvenga all'esito di una procedura concorsuale ordinaria, ancorché interamente riservata ai dipendenti già assunti a termine (principi recentemente ribaditi da Cass. n. 35145 del 2023).

Procedura concorsuale ordinaria e meritocratica (anche se finalizzata al superamento del precariato) quale è quella grazie al cui superamento il A.A. era stato immesso in ruolo.

La Corte territoriale ha accertato che il A.A. è stato immesso in ruolo per effetto del superamento di una procedura su base meritocratica, accessibile anche a personale a tempo indeterminato....”.

Altra pronuncia (Cass. n. 35145/2023), nel richiamare detti principi, aveva aggiunto che per poter assumere valenza riparatoria, la stabilizzazione avrebbe dovuto essere “diretta e immediata”; ciò significava che essa doveva essere un effetto automatico della reiterazione dei contratti a termine o, comunque, all’esito di procedure riservate ai dipendenti reiteratamente assunti a termine e bandite allo specifico fine di superare il precariato, onde sussisteva già ex ante una ragionevole certezza di stabilizzazione. La valenza riparatoria andava invece esclusa quando (come nel caso esaminato da tale pronuncia) l’immissione in ruolo era avvenuta all’esito di una procedura di tipo concorsuale nella quale andava esclusa una relazione immediata e diretta con l’abuso, derivando la stabilizzazione direttamente dal superamento di una selezione basata sul merito, ossia sulle capacità e professionalità del lavoratore.

Altra pronuncia (Cass n. 30779/2025) ha poi ribadito che la portata riparatoria sarebbe ravvisabile solo in caso di procedure basate su forme di blanda selezione, intendendosi per tali quelle che, fermo l’automatismo dell’immissione in ruolo, prevedono mere regole di priorità tra i candidati.

Applicando detti principi alla presente causa, si osserva innanzitutto che l’abuso consistente nella reiterazione dei contratti a termine per oltre 36 mesi si era già compiuto al momento della entrata in vigore della L. n. 107/2015 ed era poi proseguito, essendo indubbio quindi la sua sussistenza al momento dell’indizione del concorso che poi ebbe a consentire l’immissione in ruolo della docente (DD.n. 499 del 21.9.2020).

Si evidenzia altresì che con il DD. N. 499/2020 (in atti) era stato indetto un concorso ordinario per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente della scuola Secondaria: dall’esame del testo del Decreto direttoriale in questione si evince appunto che non si era trattato di un concorso finalizzato a porre rimedio ad una situazione di precariato (onde potere sostenere la sussistenza di una stretta correlazione tra stabilizzazione e abuso, essendo la prima effetto diretto e immediato del secondo), ma di una vera e propria procedura concorsuale basata sul merito dei candidati che dovevano sottoporsi a prove indicative della loro capacità. Parimenti in atti, la graduatoria del concorso da cui si evince il collocamento in prima posizione della docente

Pertanto, la stabilizzazione in questione può dirsi effetto diretto e immediato del solo superamento del relativo concorso conseguito per effetto di valutazioni di merito sulla idoneità della docente.

Innanzitutto, a tale procedura concorsuale (per il reclutamento di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado per i posti comuni) potevano partecipare i candidati anche di ruolo, in possesso, alla data prevista dal bando per la presentazione della domanda, di vari titoli.

Nel bando si legge poi che - qualora, sulla base del numero delle domande di partecipazione, a livello regionale e per ciascuna distinta procedura, il numero dei candidati fosse stato superiore a quattro volte il numero dei posti messi a concorso e comunque non inferiore a 250 - doveva essere indetta una prova selettiva computer-based, *“volta all'accertamento delle capacita' logiche, di comprensione del testo, di conoscenza della normativa scolastica, nonche' della conoscenza della lingua inglese almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue”*, tanto che il mancato superamento della prova preselettiva comportava l'esclusione dalla prosecuzione della procedura concorsuale.

La procedura concorsuale vera e propria era poi costituita da due prove scritte: la prima prova consisteva in *“.... uno a tre quesiti, e' disciplinata dall'Allegato A di cui al Decreto Ministeriale ha l'obiettivo di valutare il grado delle conoscenze e competenze del candidato sulle discipline afferenti alla classe di concorso stessa. Nel caso delle classi di concorso concernenti le lingue e culture straniere, la prova e' svolta nella lingua oggetto di insegnamento”*; la seconda prova scritta *“....in due quesiti a risposta aperta volti, il primo, all'accertamento delle conoscenze e competenze antropo-psico-pedagogiche, il secondo, all'accertamento delle conoscenze e competenze didattico-metodologiche in relazione alle discipline oggetto di insegnamento di ciascuna classe di concorso”*.

Seguiva una prova orale che *“....per i posti comuni e' finalizzata all'accertamento della preparazione del candidato secondo quanto previsto dall'Allegato A di cui al Decreto Ministeriale e valuta la padronanza delle discipline, nonche' la capacita' di progettazione didattica efficace, anche con riferimento alle TIC, finalizzata al raggiungimento degli obiettivi previsti dagli ordinamenti didattici vigenti”*.

Il tenore della procedura concorsuale come risultante dal bando conferma quindi che la stabilizzazione era avvenuta a seguito del superamento di un concorso basato sul merito del candidato e quindi, come tale, non costituiva misura idonea a elidere il diritto della docente al risarcimento danni come liquidato dal Tribunale di Arezzo, apparendo assorbita ogni altra questione.

Ne consegue che la sentenza di primo grado va confermata seppur con diversa motivazione, dal momento che effettivamente il Tribunale non aveva esaminato e valutato le circostanze che

Verbale di prima udienza n. cronol. 2188/2026 del 08/09/2026

erano state dedotte dal Ministero, ma altre circostanze in fatto estranee all'odierno contendere:

pertanto, l'appello deve essere respinto.

Le spese del presente grado sono a carico del Ministero soccombente e vengono liquidate ex DM n. 55/2014 e successivi aggiornamenti, in relazione al valore della causa e alle attività compiute, con l'aumento del 30% ex art 4 comma 1 bis DM n. 55/2014, per l'importo di cui al dispositivo.

Seppur respinto l'appello, sul contributo unificato non va pronunciato il raddoppio del relativo obbligo di versamento (art. 1 comma 17 dell'art. 1 legge 29.12.2012, n.228).

Infatti, secondo giurisprudenza di legittimità *“nei casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo”* (Cass. Sez. VI – L. Ord.za, n. 177/2016).

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:

- respinge l'appello avverso la sentenza di primo grado che conferma;
- condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento delle spese del grado che liquida in € 2.579,20, oltre 15% per spese generali, oltre Iva e Cap come per legge, da distrarsi in favore del procuratore di parte appellata.

Firenze, 8 settembre 2026

La Consigliera est.

dott.ssa Nicoletta Taiti



La Presidente

dott.ssa Maria Lorena Papait

